COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'EMILIA

PRIMA SEZIONE

riunita in udienza il 05/04/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONTANARI MARCO, - Presidente e Relatore

NUCCINI IDO, - Giudice

ROMITELLI BRUNO, - Giudice

in data 05/04/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 230/2021 depositato il 30/11/2021

proposto da

(...) - (...)

Difeso da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso avv(...)

Difeso da

(...)

ed elettivamente domiciliato presso (...)

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia-Viale Regina Elena N. 13/1 42100 Reggio dell'Emilia (RE)

elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

1 -Il sig. (...) la sig.ra (...) ricorrono nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di liquidazione dell'imposta di successione ed irrogazione delle relative sanzioni; valore della controversia Euro 37.897,00; i Ricorrenti deducono che: a seguito della morte della madre, avvenuta il 02/02/2021, quali suoi eredi, avevano presentato dichiarazione di successione indicando, tra gli atti di donazione a loro favore, qualificandoli come esenti dall'imposta di successione, quelli intervenuti il 03/04/2009 per l'importo, attualizzato, Euro 223.200,00 ed il 09/05/2013, per l'importo, attualizzato, di Euro 922.500,00; con l'atto impugnato l'Agenzia ha provveduto a liquidare l'imposta dovuta non ritenendo applicabile ai Ricorrenti eredi la franchigia di un milione di Euro prevista a favore dei discendenti in linea retta ex art .2, comma 49, lett. A), D.L. n. 262 del 2006, con la conseguenza che, venendosi a superare la, ricordata, franchigia, sulla parte eccedente ha calcolato e (ri)liquidato l'imposta(maggiore) di successione, in tal modo assoggettando ad imposizione l'importo delle precedenti donazioni;

l'Agenzia avrebbe, in tal modo, fatto, illegittima, applicazione del c.d. istituto del " coacervo", che, in sintesi, consiste nella maggiorazione del valore dell'asse ereditario netto per un importo pari al valore, attuale, di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e/o legatari" ;

il suddetto istituto sarebbe stato funzionale al previgente, ordinamento dell'imposta di successione, caratterizzato da un sistema di aliquote progressive per scaglioni che, infatti, lo richiamava, nell'art. 8, 4 comma, D.Lgs. n. 348 del 1990, ai soli fini della determinazione dell'aliquota, mentre non avrebbe alcuna validità in quello vigente, caratterizzato da aliquote fisse; ne conseguirebbe, pertanto, l'illegittimità dell'atto impugnato; chiede, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato; vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui, premesso che l'istituto del "coacervo" sarebbe tutt'ora previsto dall'art. 8 D. Lgs. n. 348 del 1990 cit. e, pertanto, legittimamente, applicabile all'imposta di successione, chiede venga confermata la legittimità del suo operato; richiama giurisprudenza della Corte di Cassazione; all'udienza dibattimentale le parti si riportano alle loro doglianze scritte.

Motivi della decisione

2 -11 richiamato art. 8. 4 comma, letteralmente dispone che " Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari,..." ;ma il richiamato art.7, 1 comma , nella parte in cui dispone(va) l'ammontare della aliquote (".L'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato :a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta ;b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti") è stato abrogato , dall'art. 2, comma 52, L. n. 286 del 2006, a far tempo dalle successioni apertesi dal 3 ottobre 2006;può ,dunque, affermarsi che in materia successoria non esista alcuna norma che disciplini l'istituto del coacervo , come ,invece, avviene con l'art. 57.D.Lgs. n. 346 del 1990 per l'imposta sulle donazioni, posto che, a tal fine, non è certo invocabile l'art. 8, 4 comma D.Lgs. n. 348 del 1990 cit., vero "relitto" normativo, in quanto lo stesso "richiama" una norma , oramai, abrogata, nei cui confronti era funzionale; su tale linea interpretativa si è d'altronde oramai ,saldamente, attestata la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla base del principio che" In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza dell'art. 69 della L. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 346 del 1990, che prevedeva il cumulo del "donatum" con il "relictum" al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato." Sez. 5 - Sentenza n. 24940 del 06/12/2016 (Rv. 641740 - 01); cui, concordemente, adde, ord.n.12779/2018,32830/2018,32819/2018,758/2019,9617/2021 e, da ultimo sent. n.727/2021, la cui massima (Rv. 660268 - 01) afferma che "In tema di imposta sulle donazioni, anche a seguito della nuova introduzione del tributo ad opera del D.L. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006, permane l'istituto del coacervo ai fini del calcolo della franchigia di esenzione, secondo quanto disposto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 346 del 1990, a differenza di quanto avviene per l'imposta di successione, per la quale non vi è alcuna esplicita previsione legislativa in tal senso nè può ritenersi sufficiente a tale fine il solo criterio di compatibilità funzionale del coacervo con la franchigia; il suddetto orientamento fa ritenere superato quello esplicitato nella sent. 11677/2017, in cui, per altro, il Giudice ha ritenuto che l'improvvida tecnica normativa del legislatore giustificasse la non debenza

delle sanzioni; in conclusione le doglianze del Ricorrente sono fondate ed il ricorso va accolto con annullamento, per quanto richiesto, dell'atto impugnato.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000 (duemila), più oneri di legge e CUT seguono la soccombenza.

Conclusione

Reggio Emilia il 5 aprile 2022.